

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 7 – Sicurezza Alimentare

Stabilimento CE IT U247U sito in Messina - Impresa alimentare N.C. Logistica s.r.l. - Riconoscimento condizionato.

La Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;

VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 9 del 5 aprile 2022, con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il D.P. Reg. n. 5687 del 22 dicembre 2022 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 586 del 16 dicembre 2022, al Dott. Salvatore Requirez è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato regionale della Salute;

VISTA la nota D.G. prot. n. 846 del 10 gennaio 2023 con la quale è stata conferita ai Dirigenti del D.A.S.O.E. la delega all’adozione dei provvedimenti amministrativi;

VISTO il D.D.G. n. 1013 del 15 settembre 2023 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Daniela Zora l’incarico di Dirigente responsabile del Servizio 7 “Sicurezza Alimentare”;

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i. sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e

s.m.i., che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;

VISTO il documento SANCO 2179/2005 Revision 5 “Technical specifications in relation to the master list and the lists of approved food establishments”, che definisce le categorie e le attività produttive al fine di classificarle per il riconoscimento ai sensi Reg. CE 853/2004.

VISTO il Decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/UE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, il quale individua, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali quali autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti UE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04;

VISTO il Decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 124 del 7 agosto 2015”;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l'altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il D.D.G. n. 2583 del 14 dicembre 2017 - “Linee guida regionali per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE n. 853/04”;

VISTA la PEC del 23 novembre 2023, acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 24 novembre 2023 al n. 40993, con la quale il SUAP del Comune di Messina ha trasmesso la documentazione relativa all'istanza di riconoscimento ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004 dello stabilimento dell'impresa alimentare N.C. LOGISTICA S.R.L., sito in Messina – Frazione Galati Marina, via Stazione n. 2, C.A.P. 98134;

VISTA la PEC del 27 dicembre 2023, acquisita in pari data al protocollo di questo Dipartimento n. 44604, con la quale è stata integrata la documentazione relativa alla suddetta istanza di riconoscimento ai sensi del Reg. CE 853/2004;

VISTA la documentazione pervenuta e, specificatamente l'istanza, le planimetrie e la relazione tecnico-descrittiva dello stabilimento da adibire all'esercizio dell'attività di: 1) Attività Generali (SEZ. 0) deposito di frigorifero autonomo - CS prodotti imballati confezionati, per scambio paesi UE e per importazione paesi extra UE; Impianto autonomo di riconfezionamento – RW per prodotti di carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente, prodotti a base di carne e prodotti della pesca; 2) Prodotti della Pesca (SEZ:VIII) Impianto di prodotti della pesca freschi – FFPP; Locale cernita e sezionamento per prodotti della pesca freschi;

VISTA la nota prot. n. 8203 del 12 gennaio 2024, assunta in pari data al protocollo di questo Dipartimento n. 1375, con la quale il Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'A.S.P. di Messina ha espresso il proprio nulla osta all'emissione del decreto di riconoscimento condizionato, relativo all'attività sopra descritta;

VISTA l'attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di € 600,00 prevista per il riconoscimento, effettuato tramite bonifico bancario in data 01/03/2023;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è un atto endoprocedimentale della conferenza semplificata indetta dal SUAP competente per territorio, in applicazione dell'Art. 14 bis

della legge 241/1990 e s.m.i.;

RITENUTO di dovere rilasciare, in conformità con quanto previsto dai Regolamenti (CE) n. 852 e n. 853 del 29 aprile 2004, un primo riconoscimento condizionato nelle more dell'accertamento, da effettuarsi entro tre mesi dalla data del presente atto, che lo stabilimento in attività, oltre al mantenimento dei requisiti igienico-strutturali attua procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP;

DECRETA

- ART.1 Per i motivi di cui in premessa e ai soli fini igienico-sanitari, fatti salvi eventuali diritti di terzi e il possesso di altre licenze o autorizzazioni che per disposizione normativa dovessero altresì essere conseguite, lo stabilimento dell'impresa alimentare **N.C. LOGISTICA S.R.L.** con sede nel Comune di Messina – Frazione Galati Marina, via Stazione n. 2, C.A.P. 98134 (P.IVA 05074460873), viene riconosciuto idoneo in via condizionata, per un periodo di mesi quattro, all'esercizio dell'attività di: 1) Attività Generali (SEZ. 0) deposito di frigorifero autonomo - CS prodotti imballati confezionati, per scambio paesi UE e per importazione paesi extra UE; Impianto autonomo di riconfezionamento – RW per prodotti di carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente, prodotti a base di carne e prodotti della pesca; 2) Prodotti della Pesca (SEZ:VIII) Impianto di prodotti della pesca freschi – FFPP; Locale cernita e sezionamento per prodotti della pesca freschi;
- ART.2 All'impianto viene attribuito l'*approval number* **CE IT U247U** e con tale identificativo viene provvisoriamente registrato nel Sistema Nazionale degli Stabilimenti S.INTE.S.I. Strutture ai fini dell'esercizio dell'attività.
- ART.3 L'impresa alimentare deve garantire che gli alimenti trattati dallo stabilimento soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare vigente in tutte le fasi della catena produttiva, verificando che tali disposizioni siano soddisfatte.
Lo stabilimento, all'avvio dell'attività produttiva, deve essere munito di Piano di Autocontrollo aziendale sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP, piano che deve sempre risultare adeguato alla natura e alle dimensioni dello stabilimento.
Lo smaltimento di tutti i rifiuti e degli scarti, lo scarico dei reflui prodotti presso lo stabilimento, le eventuali emissioni in atmosfera, l'approvvigionamento idro-potabile, nonché le procedure e le attività di autocontrollo devono avvenire nel pieno e rigoroso rispetto della normativa vigente.
In particolare, lo smaltimento di rifiuti e scarti deve avvenire tramite raccolta differenziata. L'impianto è tenuto ad operare entro i limiti di produzione fissati dalle disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrata dall'inquinamento.
Sono fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi ed infortuni e le disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.
- ART.4 L'efficacia del presente atto di riconoscimento resta subordinata alla validità delle autorizzazioni permanenti o temporanee possedute dalla ditta.
- ART.5 Entro mesi tre dalla data del presente atto l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina effettuerà un ulteriore sopralluogo ispettivo per accertare che lo stabilimento in attività, oltre al mantenimento dei requisiti igienico-strutturali, attui procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP.
A seguito delle risultanze del predetto sopralluogo, la competente A.S.P. si pronuncerà sullo stato del riconoscimento dello stabilimento, con l'emissione del nulla osta al riconoscimento definitivo.
In alternativa l'A.S.P. valuterà di trasmettere apposita richiesta di proroga fino ad un massimo di mesi due dalla data del presente riconoscimento condizionato, da avanzare nel

caso in cui gli eventuali interventi correttivi e i relativi tempi di adeguamento prescritti dall'A.S.P. lo rendano necessario. Le suddette determinazioni dovranno pervenire al Dipartimento A.S.O.E. entro mesi quattro dalla data del presente atto, cioè entro i termini di validità dello stesso.

Il decreto di riconoscimento definitivo potrà essere emesso solo in caso di esito favorevole del sopralluogo, a seguito di esplicito Nulla Osta della competente A.S.P.

I controlli ufficiali da effettuarsi presso lo stabilimento a cura del Dipartimento di Prevenzione della competente Azienda Sanitaria Provinciale e le operazioni di bollatura sanitaria e marchiatura di identificazione dei prodotti, dovranno avvenire in conformità con quanto previsto dai regolamenti citati in premessa.

ART.6 Il presente decreto, in quanto atto endoprocedimentale, viene trasmesso al SUAP del Comune di Messina per la conclusione della conferenza semplificata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, _24/01/2024

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Daniela Zora

F.P.F.

